

*LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITA'PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE; POLITICHE SOCIALI; SPORT; TERRITORIO; AMBIENTE E AGRICOLTURA* nella seduta del 1 marzo 2010 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "Modifica della Legge 21 gennaio 2004 n.6 - Inalienabilita' dei terreni di proprieta' pubblica e disciplina delle permutate" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati.

## PROGETTO DI LEGGE

### "MODIFICA DELLA LEGGE 21 GENNAIO 2004 N.6 - INALIENABILITA' DEI TERRENI DI PROPRIETA' PUBBLICA E DISCIPLINA DELLE PERMUTE"

#### Art.1

1. L'articolo 1 della Legge 21 gennaio 2004 n.6 è sostituito dal seguente:

#### "Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Fermi restando i principi e le norme stabiliti in materia di gestione, amministrazione e controllo sui beni dello Stato ed i vincoli di inalienabilità stabiliti nelle disposizioni contenute nel Titolo IV, Sezione V della Legge 18 febbraio 1998 n.30 "**Norme Generali sull'Ordinamento Contabile dello Stato**" sono vietate le alienazioni aventi ad oggetto terreni di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici, ad esclusione di quelle disciplinate dalla presente legge, effettuate con le forme e le modalità previste negli articoli seguenti.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge ~~e della Legge 5 novembre 2004 n.154~~ le alienazioni aventi ad oggetto terreni ad uso artigianale, industriale ed abitativo disciplinate da apposite norme che ne regolino modalità, vincoli, parametri, termini e condizioni nonché le alienazioni di esigue porzioni di terreno su cui non insistano interessi pubblici e la cui cessione non arrechi pregiudizio al patrimonio dello Stato e non comprometta le funzioni urbanistiche delle aree interessate. Tali fattispecie sono debitamente motivate in sede di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.
3. **In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 5 novembre 2004 n.154, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, di terreni ad uso artigianale, industriale e servizi - questi ultimi connessi ad attività industriali ed artigianali - sono autorizzati, in ultima istanza, dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza dei suoi componenti.**
4. **Le procedure relative alle alienazioni aventi ad oggetto terreni ad uso artigianale ed industriale sono promosse congiuntamente dalla Segreteria di Stato per l'Industria e dalla Segreteria di Stato per il Territorio sulla base di istanze presentate dai privati interessati.**
5. Sono nulli i patti o atti tendenti ad eludere il divieto di cui al comma primo."

Art.2

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.